

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Tutte le spedizioni affidate alla ditta Autotrasporti Giannetti S.r.l., qui di seguito indicata come "Società", verranno eseguite alle presenti condizioni generali di contratto.

1. Condizioni

Autotrasporti Giannetti s.r.l. non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le presenti condizioni sotto elencate se gli accordi non saranno redatti per iscritto e sottoscritti da un procuratore della società. Le presenti condizioni generali di contratto sostituiscono ed annullano ogni precedente accordo.

2. Esecuzione dell'incarico

La Società si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi.

3. Merci escluse dal trasporto

Sono escluse dal trasporto da parte della Società, merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spedite. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società. La Società non è obbligata ad ispezionare il carico per verificare che le merci siano tra quelle escluse. La stessa si riserva tuttavia il diritto di ispezionare il carico anche senza preavviso e avrà il diritto di rifiutare di trasportare le merci anche in fase di trasporto inoltrato.

4. Modalità di ritiro e consegna

La società potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidate per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all'atto del ritiro. I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordi tra le parti ed in considerazione dell'entità della prestazione.

5. Merci non correttamente imballate e/o fragili

La società potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio della merce affidate per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all'atto del ritiro. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte delle società non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

6. Giacenze in magazzino

Per la merce che non può essere consegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi; ogni istruzione per lo svincolo della giacenza sarà efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione.

7. Obblighi e dichiarazioni del committente

Ogni Committente si deve impegnare a tenere pronte le merci per il carico nel luogo, nelle date e negli orari comunicati al Vettore anche per i suoi delegati. Inoltre esso, in quanto caricatore, si obbliga a curare direttamente la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto, per il tramite del proprio personale addetto alla mansione, prescrivendo, laddove necessario, anche gli eventuali termini temporali per la riconsegna delle merci al destinatario ovvero per particolari modalità di trasporto.

Il committente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce.

Il committente è tenuto:

- a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivati alla società nell'esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso; e a dichiarare il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari.

In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la società circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia della merce. La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell'avente diritto. È fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell'autorità competente. La società potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dalla mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.

8. Obblighi e garanzie del vettore

Il Vettore dichiara e garantisce di rispettare la normativa assicurativa e previdenziale vigente per ciò che riguarda il personale lavorativo di cui si avvale e sul quale alla Committente è esclusa ogni possibilità di ingerenza.

Il Vettore renderà disponibile nel proprio sito internet www.agg-srl.it un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC) di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulta che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Il Vettore si obbliga ad aggiornare tale attestazione con cadenza trimestrale.

Il Vettore risponderà per la perdita e l'avaria delle merci trasportate dal momento della presa in consegna sino al momento della riconsegna a destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1696 del codice civile. Il risarcimento dovuto dal Vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali.

Il Vettore garantisce e rilascia a favore della Committente le seguenti dichiarazioni e garanzie ciascuna delle quali, in assenza di rettifica tempestiva da pervenire in forma scritta prima dell'inizio del trasporto, sarà da ritenersi sussistente e confermata.

Il Vettore dichiara e garantisce:

- il possesso, per l'intera durata del rapporto, di tutti i requisiti di

- idoneità tecnica professionale, che vengono dalla stesso autocertificati, quale condizione essenziale per l'affidamento ed il mantenimento del contratto;

- il possesso, per l'intera durata del rapporto, dei titoli ed abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di autotrasporto per conto terzi, di operare nelle condizioni e nel rispetto contenuti nei suddetti titoli abilitativi;

- il possesso di tutti i permessi, le autorizzazioni amministrative e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di autotrasporto di cose per conto terzi, quale condizione essenziale per l'affidamento ed il mantenimento del servizio;

- il possesso, per l'intera durata del rapporto, dell'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rimini, quale condizione essenziale per l'affidamento ed il mantenimento del presente contratto;

- di essere titolare di licenza di autotrasporto di cose per conto terzi senza alcuna limitazione, iscritta al numero RN9401110/L dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi tenuto dalla provincia di RIMINI;

- la permanenza e la sussistenza della regolare iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi e la sussistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionali richieste;

- che il Vettore è possessore dei mezzi di trasporto impiegati, i quali sono abilitati all'attività di autotrasporto per conto terzi, hanno i requisiti tecnici e/o amministrativi che li rendono idonei allo svolgimento di tale attività, sono conformi ed idonei al tipo di carico richiesto, hanno la capacità di carico sufficiente e sono equipaggiati al trasporto delle Merci anche al riparo da agenti atmosferici.

- di rispettare tutte le disposizioni legislative poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale ai sensi degli art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose su veicolo a motore o sui rimorchi), 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

- di aver stipulato, per i rischi connessi allo svolgimento della propria attività, una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla propria attività, sia verso terzi, sia verso prestatori di lavoro.

9. Rimborso spese

Il mittente, il proprietario, il destinatario e/o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.

10. Dichiarazioni di valore

Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la stipulazione per suo conto di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa.

11. Coperture assicurative

Ove il mittente intenda chiedere alla società la stipulazione per conto dell'avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell'intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base ad una propria valutazione assicurativa, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. È esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza.

L'indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell'assicuratore ad accertare l'effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell'azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.

12. Ritardata consegna della merce

Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l'accettazione da parte della Società di merce o documenti sui quali direttamente sull'involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni "tassativo" o "urgente" o altre espressioni equivalenti.

Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna non potrà mai essere superiore ai limiti risarcitori (previsti dall'art. 18) delle presenti condizioni generali.

In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verificino atti o eventi al di fuori del controllo della società, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna; l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna; cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, atti di autorità pubbliche nell'esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc...

13. Pagamento del nolo

Tutte le spedizioni affidate alla società si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura "porto assegnato" apposta sul documento di trasporto o sul bollettino di consegna dal mittente. In quest'ultimo caso la società non provvederà alla riconsegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la società potrà richiederlo, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest'ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all'inoltro della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate.

14. Reclami al vettore

Ogni diritto al risarcimento di danni eventuali patiti dalle merci si estingue se proposto per iscritto oltre i termini previsti dalle leggi applicabili allo specifico trasporto per i danni non immediatamente riconoscibili. Per i danni immediatamente rilevabili al momento della riconsegna, l'azione si estingue se non viene elevata immediatamente riserva scritta all'incaricato alla consegna.

15. Responsabilità per avarie e limitazioni di risarcimento

La Società si interderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. Si intende "messa a disposizione" quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio.

Il mittente conviene che l'ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo - ma non esaustivo

- da quelle di cui all'articolo 1696 del Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Dlgs. n. 286/2005. Ogni azione nei confronti della Società si interderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta alla Società entro il termine di legge. Sono escluse da ogni indennizzo le merci indicate al punto 3.

Ai sensi dell'art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscono caso fortuito i casi di: furto, rapina, scoppio di pneumatico.

16. Risoluzione del contratto

La società ha il diritto di risolvere il contratto, salvo per le prestazioni in corso di esecuzione, in caso le indicazioni fornite dal cliente non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative. A tale fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. La società ha inoltre facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e con preavviso scritto di gg.15 in caso di inadempimento della cliente nel pagamento dei noli dovuti nei termini concordati.

17. Responsabilità del mittente

Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto.

18. Ritardato pagamento

Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nelle misure pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell'art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell'art. 6 del DLGS 231/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall'inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Ri.Ba.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell'art. 1194 C.C.

19. Foro competente

Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro Rimini.